



Approvato dal consiglio federale nella sua riunione del 19/12/2017

Nuovo Regolamento Organico FSSI



ART. 1 FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 2 STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva non coincide con l'anno solare: inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le norme che disciplinano l'attività federale sono contenute nei "Regolamenti Tecnici di disciplina" che devono intendersi quali appendici al presente Regolamento Organico.

CAPO 1 GLI AFFILIATI

ART. 3 AFFILIAZIONI

3.1 Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi simili (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono svolgere attività federale devono presentare domanda di affiliazione alla FSSI e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

3.2 Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 dello Statuto Federale ed i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 e successive integrazioni e modifiche.

3.3 Con l'affiliazione, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative della FSSI, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi della FSSI, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

3.4 Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento a fini sportivi delle società accogliendone la domanda di affiliazione (art. 5.3 Statuto Federale) previa presentazione della documentazione necessaria.

ART. 4 PRIMA AFFILIAZIONE

4.1 La domanda di affiliazione delle Società di nuova costituzione ovvero, che non siano state affiliate nella stagione sportiva precedente alla FSSI, può essere presentata in ogni momento durante la stagione sportiva e per essere valida, deve comprendere la seguente documentazione:

- a) l'originale o la copia conforme all'originale (fotocopia dell'originale recante, sull'ultimo foglio, la dichiarazione del Presidente della Società "copia conforme all'originale, composta di n..... pagine", sottoscritta dal Presidente stesso) dell'**Atto Costitutivo** della Società redatto alla presenza di minimo 3 soci effettivi (predisposto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati o autenticata a norma di legge), compatibilmente con la specifica forma societaria;
- b) l'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo su indicato) dello **Statuto Sociale**; La denominazione sociale e la sede legale riportate sulla domanda di affiliazione debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale. Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti il vincolo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della FSSI, nonché alle norme e alle direttive del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
- c) l'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'elezione degli Organi Sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FSSI, nel verbale devono evincersi le nomine del Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Consigliere Rapp. Tecnici e Consigliere Rapp. Atleti;
- d) copia del Codice Fiscale rilasciato dall' Agenzia delle Entrate;



e) modulo tesseramento societario (denominato TESS SOCIETARIO), disponibile sul sito federale www.FSSI.it, per ciascuno dei soggetti di cui si chiede il primo tesseramento. E' richiesto inoltre il tesseramento di almeno 1 atleta;

4.2 la regolarità della domanda e degli allegati viene accertata da parte della Segreteria Federale. La Segreteria Federale a sua volta accertata la regolarità della domanda e degli allegati, la sottopone all'approvazione del Consiglio Federale, unitamente al proprio parere, che ove sia negativo deve essere espressamente motivato.

4.3 L'affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi è deliberata dal Consiglio Federale. Una volta approvata la suddetta domanda da parte del Consiglio Federale, alla società vengono fornite le credenziali e spiegata la procedura per effettuare la prima affiliazione on line. La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta comunicata a mezzo e mail da parte della Segreteria Federale concernente l'accoglimento della domanda di affiliazione e dopo aver provveduto all'iscrizione alla sezione parallela del Registro Nazionale delle associazioni e Società sportive dilettantistiche, requisito quest' ultimo per il perfezionamento dell'affiliazione.

4.4 Il Consiglio Federale può rigettare, entro 30 giorni dalla data di ricezione, la domanda di affiliazione della società sulla quale sussistano fondati indizi che abbia violato i principi di cui al presente Regolamento o che si trovi, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità.

4.5 Il Consiglio Federale può sospendere la domanda di affiliazione avanzata da società avente denominazione che possa generare omonimia con altre società già affiliate fino a quando non ne venga modificata la denominazione.

4.6 L'eventuale provvedimento di rigetto e/o sospensione della domanda di affiliazione verrà comunicato tramite lettera raccomandata alla società interessata.

4.7 Contro il diniego all'affiliazione da parte del Consiglio Federale la Società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'istanza dovrà essere presentata mediante raccomandata alla Segreteria Generale del CIP e per conoscenza alla Segreteria Federale della FSSI.

ART. 5 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (RIAFFILIAZIONE)

5.1 Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, la società che intende rinnovare l'affiliazione alla FSSI deve presentare domanda di riaffiliazione e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Si deve inoltre procedere al rinnovo dell'iscrizione alla sezione parallela del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

5.2 La domanda di riaffiliazione va presentata dal 1 ottobre al 30 ottobre di ogni anno e in forma tardiva fino al 15 novembre di ogni anno.

5.3 La domanda di riaffiliazione deve essere perfezionata attraverso la procedura on-line all'uopo predisposta nel sito federale www.fssi.it. L'accesso al sistema è consentito attraverso una username (il codice Societario) ed una password assegnata ad ogni Società Sportiva. Per richiedere una nuova password (smarrita e/o dimenticata) ci si dovrà rivolgere ai competenti uffici federali.

5.4 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

5.5 La Società in fase di riaffiliazione è tenuta a controllare tutti i dati societari già immessi a sistema e provvedere, ove necessario, all'aggiornamento e/o integrazione degli stessi.

5.6 La riaffiliazione produce i suoi effetti esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che automaticamente verifica la regolarità delle operazioni, la completezza dei dati e il versamento della quota prevista mediante il collegato sistema di pagamento elettronico. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista quota in secondo tempo; in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.



5.7 Contestualmente al pagamento della quota di riaffiliazione è obbligatorio provvedere anche al versamento delle quote per il numero minimo di atleti richiesti in fase di affiliazione. In ogni caso il Software conterà automaticamente l'importo totale delle quote.

5.8 Nei confronti della società che, scaduto il termine ultimo del 15 novembre, non abbia presentato la domanda di riaffiliazione, la FSSI procede alla cessazione del rapporto associativo esistente con la stessa, che viene così dichiarata decaduta dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile a norma dell'art. 9.1 lettera "e" dello Statuto Federale.

5.9 La cessazione del rapporto associativo con la FSSI viene meno altresì, a norma dell'art. 9.1 lettera "c" dello Statuto Federale, se la società non ha svolto attività federale durante le ultime due stagioni sportive. Nel qual caso, effettuati i dovuti accertamenti, la Segreteria Federale, sottoporà l'esito al Consiglio Federale che provvederà a dichiarare decaduta la società nella sua prima riunione utile.

5.10 La cessazione di appartenenza alla FSSI, deliberata dal Consiglio Federale, comporta in ogni caso la perdita di tutti i diritti sin a quel momento acquisiti e la società dovrà quindi provvedere ad una nuova prima affiliazione.

ART. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE DEGLI AFFILIATI

6.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FSSI spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FSSI.

6.2 In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e/o dati informatici fatti pervenire alla FSSI.

ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' AFFILIATO

7.1 L'affiliato è tenuto a comunicare alla Segreteria Federale, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento del suo assetto organizzativo interno che costituisca modifica dei dati declinati in sede di affiliazione e/o riaffiliazione. In particolare: ° variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate, ° modifiche apportate allo statuto societario, e in particolare il cambio di denominazione sociale, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate e il nuovo testo dello statuto societario.

7.2 Le modifiche allo statuto societario dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Consiglio Federale e diverranno operative con la relativa delibera. Tutte le altre modifiche diverranno operative con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Federale.

ART. 8 FUSIONE TRA AFFILIATI

8.1 La fusione o l'incorporazione tra due o più Società affiliate alla FSSI è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare tuttavia, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'attività, anche una fusione tra affiliati aventi sede in regioni diverse.

8.2 La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FSSI da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa; b) sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova Società sia l'incorporazione in una Società di una o più Società; c) in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione. Ciò comporta l'obbligo di attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione; d) sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1 – 31 ottobre, gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva successiva; e) la Società risultante dalla fusione o comunque la Società incorporante subentra in tutti i rapporti e in tutte le obbligazioni che facevano capo alle singole Società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; f) sotto il profilo sportivo in caso di fusione



nascita di un nuovo soggetto, questo subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due Società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di incorporazione farà fede la posizione della Società incorporante. g) gli atleti tesserati per le Società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova Società. Il tesseramento prosegue con la nuova Società per il periodo residuo sino alla scadenza annuale del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente svincolati; h) le Società affiliate alla FSSI aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla Società risultante dalla fusione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento; i) le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal Codice Civile.

8.3 La domanda di fusione, sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società, dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale, unitamente alla quota annuale di affiliazione così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente articolo. Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali delle Assemblee Straordinarie delle due Società che hanno deliberato la fusione, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova Società. Nel caso in cui alla fusione partecipi una Società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FSSI

9.1 Le Società cessano di appartenere alla FSSI nei casi previsti all' Art. 9 dello Statuto Federale.

9.2 Nel caso di scioglimento volontario, la Società dovrà inviare alla Segreteria Federale, copia del verbale dell'Assemblea dei soci contenente la relativa delibera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

ART. 10 DOVERI DELLE SOCIETA'

10.1 Con l'affiliazione e la riaffiliazione le società si impegnano e sono tenute – per sé, per i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, collaboratori, dipendenti e componenti – alla osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

10.2 In particolare le società sono tenute a:

- a) svolgere attività federale;
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle gare federali;
- c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali. Inoltre le società e i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano; le società hanno facoltà di presentare i loro reclami e ricorsi nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti Federali;
- d) mettere a disposizione della Federazione gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
- e) sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali;



- f) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione;
- g) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FSSI per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa;
- h) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia di cui all'articolo 50 dello Statuto federale, nonché si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso e dei Regolamenti emanati dalla FSSI;
- i) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- j) rispettare e fare rispettare le norme dello Stato e della Federazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e quelle della NADO ITALIA (NSA) in materia di antidoping.

CAPO 2 I TESSERATI

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 La domanda di tesseramento delle persone fisiche è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FSSI.

11.2 La validità del tesseramento decorre dal giorno in cui viene effettuato il versamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

11.3 Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.2 dello Statuto Federale (tesserati federali), è consentito il tesseramento diretto ed individuale alla FSSI, secondo le modalità riportate nel successivo art. 18 del presente Regolamento Organico.

11.4 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.3 dello Statuto Federale (tesserati societari), devono tesserarsi per il tramite della società (affiliato) di appartenenza con le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 12 VINCOLO SOCIALE

12.1 Il vincolo sociale contratto dall'atleta con il tesseramento è della durata di 1 anno coincidente con l'anno sportivo (1 ottobre – 30 settembre).

12.2 Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure societarie previste dallo Statuto Federale all'art. 11.3 è annuale e quindi limitato alla stagione sportiva di riferimento.

12.3 Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza nel corso dell'anno sportivo nei seguenti casi:

a) per mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza secondo i modi e i termini stabiliti dal presente Regolamento.

b) Su richiesta dell'Atleta, in qualsiasi momento della stagione sportiva:

- a seguito di motivata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un Atleta di interesse nazionale, in ordine alla quale il Consiglio Federale può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'ufficio all'affiliato di gradimento dell'Atleta,

- a seguito di denuncia di motivi di rilevante gravità che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. Nel qual caso la competenza a decidere spetta al Consiglio Federale che, qualora ne ravvisi gli estremi, può disporre lo svincolo d'ufficio dell'Atleta.

In tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato alla Segreteria Federale affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.



ART. 13 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO

13.1 E' assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FSSI. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare.

13.2 Gli Organi di Giustizia Federali possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio.

ART. 14 PRIMO TESSERAMENTO

14.1 Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che non siano mai state tesserate alla FSSI.

14.2. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno.

14.3 il primo tesseramento andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la username e la password societaria tramite il sito federale www.FSSI.it al link "Tesseramento On-Line". Nel qual caso il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento delle quote previste mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in secondo tempo, in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

14.4 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

14.5 Accertata dagli uffici federali la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, la Società potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 15 RINNOVO DEL TESSERAMENTO

15.1 Il rinnovo annuale del tesseramento può essere effettuato in qualunque momento dell'anno sportivo.

15.2 Il rinnovo del tesseramento andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la username e la password societaria tramite il sito federale www.FSSI.it al link "Tesseramento On-Line". Nel qual caso il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento delle quote previste mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in secondo tempo, in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

15.3 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

15.4 Accertata dagli uffici federali la corrispondenza della domanda di rinnovo del tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, la Società potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera valida per la stagione sportiva di riferimento scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 16 TESSERA FEDERALE

16.1 La tessera federale, munita di fotografia dell'interessato, e di relativo numero identificativo, costituisce documento valido per la partecipazione alle attività federali. La tessera non certifica in ogni caso l'identità dell'interessato che deve essere dimostrata, a richiesta, con un documento riconosciuto dalla legge.

ART. 17 TESSERAMENTO ATLETI

17.1 Per poter svolgere attività federale, gli atleti debbono essere muniti della tessera FSSI valida per la stagione sportiva in corso e rilasciata in favore di una Società affiliata. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato durante tutta la stagione sportiva e avrà validità fino alla fine della stagione sportiva stessa.



17.2 Il tesseramento degli atleti, ancorché perfezionabile con procedura on-line presuppone il possesso da parte della Società dei seguenti documenti, conservati agli atti della medesima e di cui la Federazione può richiedere in ogni momento l'invio per opportuna visione:

- Modulo di "primo tesseramento" (denominato TESS SOCIETARIO, scaricabile dal sito federale www.fssi.it) debitamente compilato e sottoscritto come indicato. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre la firma del minore, anche la firma di entrambi i genitori e/o di chi esercita la potestà parentale.
- Certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità
- Certificato audiometrico (completo di Riflessometria e Timpanografia) rilasciato da uno specialista attestante la perdita media di almeno 55 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500,1000,2000 Hz

17.3 Il Legale Rappresentante della Società, in quanto affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento, è unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso e con la loro convalida attesta automaticamente che la Società è in possesso della documentazione di cui al comma precedente.

17.4 In caso di false attestazioni o di omissione dei documenti richiesti il Legale Rappresentante della Società è passibile di deferimento alla Procura Federale.

ART. 18 TESSERATI FEDERALI

18.1 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche federali indicate all'art. 11.2 dello Statuto Federale (dirigenti federali, tecnici federali e collaboratori federali), che non rientrano tra i casi di incompatibilità sanciti dall'art. 60 dello Statuto Federale, sono tenuti a perfezionare ogni anno il tesseramento individuale alla FSSI che sarà valido per la stagione sportiva in corso.

18.2 Il tesseramento individuale può essere perfezionato unicamente attraverso il sistema on-line predisposto dalla Federazione disponibile nel sito internet www.FSSI.it, link Tesseramento On line. Il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento della quota prevista mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione.

18.3 Il tesserato potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera valida per la stagione sportiva di riferimento scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 19 TESSERAMENTO STRANIERI COMUNITARI

19.1 il tesseramento degli atleti stranieri comunitari può essere sia Regionale che Nazionale

a) atleti comunitari residenti in Italia: possono disputare tutti i Campionati Regionali e Nazionali;

In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:

- Certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1982);
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia di un documento accertante la residenza in Italia e/o il certificato di frequenza scolastica;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle D.O.A. ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

b) atleti comunitari non residenti in Italia possono disputare solo i Campionati Nazionali;

In tal caso, la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:

- Nulla Osta della Federazione Straniera di appartenenza;
- Certificato, ottenuto in Italia, d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1982);
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che



si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;

- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle D.O.A. ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line.

19.2 Il tesseramento delle altre figure societarie deve essere perfezionato inviando alla Segreteria Federale Copia di un documento di identità in corso di validità e la tassa prevista, definita dalle D.O.A., pagata con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

ART. 20 TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARI

20.1 Il tesseramento di soggetti extracomunitari, siano essi Atleti o altre figure societarie, è subordinato ad apposita circolare FSSI (D.O.A.) la quale terrà conto delle politiche annuali dello Stato sui flussi migratori e delle direttive del CIP per la tutela dei vivaî giovanili.

20.2 Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Federale.

20.3 il tesseramento degli atleti stranieri extracomunitari residenti può essere sia Regionale che Nazionale

a) per i tesserati che disputano i soli Campionati Regionali la documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:

- Certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Sportivo;
- Certificato Audiometrico, (completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e documento accertante la residenza in Italia da almeno 5 anni e/o il certificato di frequenza scolastica;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle D.O.A. ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporta l'invalidità della domanda di tesseramento.

b) gli atleti stranieri extracomunitari residenti possono disputare solo i campionati Nazionali nelle discipline definite "NON di ALTO LIVELLO" (tutte quelle non praticate nelle Deaflympics).

La documentazione da inviare alla Segreteria Federale della FSSI dovrà prevedere:

- il certificato d'idoneità sportiva agonistica, con validità per l'anno sportivo in corso, effettuato in Italia da un Medico Sportivo;
- Certificato Audiometrico,(completo di Riflessometria e Timpanografia) attestante la perdita media di almeno 55dB nell'orecchio migliore nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz (solo per gli atleti che si tesserano con la FSSI per la prima volta da inviare a tesseramento@fssi.it) o in alternativa il Codice ICSD;
- Copia di un documento attestante la Cittadinanza del proprio Paese di provenienza;
- Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità e documento accertante la residenza in Italia da almeno 5 anni e/o il certificato di frequenza scolastica;
- La tassa prevista per ciascun tesserato viene definita dalle D.O.A. ed il pagamento viene effettuato con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporta il respingimento della domanda di tesseramento.



20.4 Il tesseramento delle altre figure societarie deve essere perfezionato inviando alla Segreteria Federale copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità.

La tassa prevista, definita dalle D.O.A., pagata con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

ART. 21 TRASFERIMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO

21.1 Nel corso della stagione sportiva, un Atleta, già regolarmente tesserato per una Società, può essere ceduto in prestito ad altra Società, anche per discipline praticate dalla Società di appartenenza, a condizione che l'Atleta, non abbia partecipato, come tesserato della Società cedente, a manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali della disciplina per la quale viene avanzata richiesta di prestito (fatto salvo diverse Disposizioni negli specifici Regolamenti di Disciplina);

21.2 La domanda di prestito, da inviare alla Segreteria Federale, va redatta sull'apposito modulo (denominato PRESTITO) disponibile sul sito federale www.fssi.it, firmato per accettazione dall'Atleta interessato e/o in caso in caso di atleta minorenni da entrambi i genitori e/o da chi ne esercita la tutela/potestà parentale, dai Legali Rappresentanti della Società cedente e della Società beneficiaria.

21.3 Valutata la regolarità della documentazione prodotta, la Segreteria Federale approva la domanda di prestito dandone comunicazione a tutti gli interessati. In caso di rigetto ne darà parimenti comunicazione a tutti gli interessati.

21.4 L'Atleta oggetto di prestito sarà ammesso a partecipare all'attività Federale nelle discipline previste a seguito del pagamento della relativa tassa prevista, definita dalle D.O.A., pagata con Carta di Credito, attraverso il Tesseramento On Line

21.5 il prestito può essere sia regionale che nazionale

CAPO 3 LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 22 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI

22.1 L'avviso di convocazione dell'Assemblea (Art. 18.4 Statuto Federale), deve essere accompagnato dall'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto.

22.2 Almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o eliminazione di errori od omissioni.

22.3 Il reclamo va presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Federale.

22.4 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli uffici competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 23 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

23.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 28.3 lettera "r" dello Statuto Federale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

23.2 I componenti sono scelti preferibilmente tra i componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

23.3 E' costituita da almeno 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

23.4 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

23.5 La Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, ha il compito di: a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari; b) verificare la regolarità delle deleghe; c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.



23.6 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza ed è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

23.7 Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi la stessa, ed al Segretario, per allegarlo al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei voti presenti.

23.8 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

23.9 Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea ad esplicita richiesta può far eseguire il riconteggio degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

ART. 24 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

24.1 I lavori delle Assemblee Generali sono introdotti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, normalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Federale o suo delegato, e da due scrutatori, ai sensi dell'art. 22.5 dello Statuto Federale.

24.2 Il Presidente dell'Assemblea così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e ne dirige lo svolgimento assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

24.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

24.4 In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

24.5 Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

24.6 Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di: a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei cinque minuti primi; b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

24.7 Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

24.8 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

24.9 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.

24.10 Ciascun partecipante all'Assemblea generale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.



ART. 25 MOZIONI ED EMENDAMENTI

25.1 Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea.

25.2 Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

25.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

25.4 Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.

25.5 È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'Assemblea.

25.6 I richiami allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

25.7 La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

ART. 26 VOTAZIONI

26.1 Le votazioni in sede di assemblea generale, possono avvenire: a) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri; b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza.

26.2 Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

26.3 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti fatta eccezione per i quorum prescritti in caso di modifiche allo Statuto Federale e di scioglimento della Federazione. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

CAPO 4 PROCEDURE DI ELEZIONE

ART. 27 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

27.1 La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale (Art. 59.1 Statuto Federale). Le candidature che dovessero pervenire il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.

27.2 Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con provvedimento del Segretario Federale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica .

27.3 Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla comunicazione dell'avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti al Tribunale Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione.

27.4 La Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla scadenza del termine provvede a compilare la lista dei candidati rendendola pubblica.

ART. 28 ELEZIONI

28.1 Le elezioni degli organi federali possono avvenire: a) a scrutinio segreto: nel qual caso il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda. A seconda del tipo di elezione le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse. I seggi elettorali saranno predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza; b) a mezzo sistema elettronico.



28.2 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la preferenza è unica.

28.3 Il Presidente Federale è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto. Nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti (Art. 59.1 Statuto Federale). Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta nella seconda votazione, si procederà a ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, sarà proclamato Presidente.

28.4 In caso di candidatura alla carica di Presidente Federale per un terzo mandato consecutivo il candidato è eletto qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi (Art.25.9 Statuto Federale). Nel caso in cui non si raggiunga tale percentuale e non vi siano altri candidati, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Il quorum non è richiesto se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni e 1 giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

28.5 I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti degli affiliati sulla base dei voti presenti. Risulteranno eletti i primi cinque candidati che hanno riportato più preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.22.6 Statuto Federale).

28.6 I due Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti sono eletti dai rappresentanti degli atleti degli affiliati presenti. Risulteranno eletti i 2 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze (in equa rappresentanza laddove possibile tra atleti e atlete, tenuto conto della quota rosa). In caso di parità di voto tra due o più candidati si procederà mediante ballottaggio.

28.7 Il Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici è eletto dai rappresentanti tecnici degli affiliati presenti. Risulterà eletto il candidato che ha riportato più preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.22.6 Statuto Federale).

28.8 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai Presidenti degli affiliati o loro delegati sulla base dei voti presenti. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

28.9 Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti è affidato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

28.10 La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

CAPO 5 FUNZIONAMENTO ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

ART. 29 IL CONSIGLIO FEDERALE

29.1 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, e deve essere indirizzato ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Federale è convocato almeno 3 volte l'anno.

29.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.

29.3 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti (Art. 27 Statuto Federale), il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

29.4 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Federale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.



29.5 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

29.6 Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 4 (quattro) Consiglieri. Il voto non è delegabile.

29.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

29.8 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 30 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

30.1 Il Consiglio di Presidenza, se costituito per volontà del Consiglio federale, è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, e deve essere indirizzato ai Consiglieri Federali componenti il Consiglio di Presidenza ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

30.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.

30.3 In caso di convocazione del Consiglio di Presidenza richiesta da tre dei suoi componenti (art. 31.4 dello Statuto Federale), il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

30.4 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Federale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.

30.5 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

30.6 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 2 (due) Consiglieri. Il voto non è delegabile.

30.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

30.8 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 31 LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

31.1 L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto nelle assemblee regionali e provinciali, che accompagna l'avviso di convocazione dell'Assemblea, è fornito dalla Segreteria Federale e deve contenere l'indicazione dei voti complessivamente spettanti ad ogni affiliato (Art.li 38.6 e 44.6 Statuto Federale). In caso di reclamo si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.3 del presente Regolamento.

31.2 La Commissione Verifica Poteri, eccetto quando le Assemblee vengano convocate dal Presidente Federale, è nominata dal Consiglio Regionale/Provinciale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa. Per la composizione e i compiti della Commissione Verifica Poteri si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

31.3 I lavori delle Assemblee Regionali/Provinciali sono introdotti dal Presidente Regionale/Provinciale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, normalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente e dal Segretario Federale o suo delegato. Per i compiti del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, nonché per la disciplina delle mozioni e degli emendamenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 e 25 del presente Regolamento per quanto compatibili.



31.4 Le votazioni in sede di assemblea regionale/provinciale generale avvengono secondo quanto disposto dall'art. 26 del presente Regolamento. Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti e in nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

31.5 Per le modalità di presentazione delle candidature alle cariche Regionali/Provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

31.6 L'elezione del Presidente Regionale/Provinciale e dei Consiglieri Regionali/Provinciali possono avvenire a scrutinio segreto o a mezzo sistema elettronico come stabilito dall'art. 28 del presente Regolamento.

31.7 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche regionali/provinciali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Regionale/Provinciale la preferenza è unica.

31.8 Il Presidente Regionale/Provinciale è eletto a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio con le modalità previste nell' art. 28.3 del presente Regolamento.

31.9 I Consiglieri Regionali/Provinciali sono eletti tra i candidati che hanno riportato più preferenze dei voti presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo alla carica di Consigliere Regionale/Provinciale che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

31.10 Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti è affidato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

ART. 32 I CONSIGLI REGIONALI/PROVINCIALI

32.1 Il Consiglio Regionale/Provinciale è convocato dal Presidente Regionale/Provinciale a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

32.2 Nelle sedute del Consiglio Regionale/Provinciale deve essere nominato un Segretario, anche non appartenente al consiglio, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio nella prima riunione utile successiva.

32.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

32.4 Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 2 (due) Consiglieri. Il Consiglio Provinciale è validamente costituito solo con la presenza di tutti i suoi componenti. Il voto non è delegabile.

32.5 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

32.6 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 33 IL DELEGATO REGIONALE

33.1 All'inizio di ogni quadriennio ICSD Deaflympics estivo, laddove non sia disposta la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina i Delegati Regionali su indicazione degli affiliati aventi diritto a voto aventi sede sul territorio (art. 42 Statuto Federale). All'uopo ciascun affiliato avente diritto a voto ha facoltà di accreditare il nominativo di un delegato di suo gradimento nei termini e nelle modalità indicate dalla Segreteria Federale. Qualora non pervenga alcuna indicazione il Consiglio Federale potrà procedere di sua iniziativa.

33.2 Sono compiti del Delegato Regionale: a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per



l'assistenza a quelle esistenti; b) indire, per le discipline sportive riconosciute dalla FSSI, Campionati Regionali sia a carattere promozionale che agonistico; c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo; d) inviare, alla Segreteria Federale, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nella stagione sportiva successiva e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso; e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione; f) intervenire, nell'interesse della FSSI e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti; g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali; h) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta; i) coordinare e vigilare l'attività svolta dai Delegati Provinciali sul territorio di sua competenza.

33.3 Inoltre, Il Delegato Regionale è tenuto: a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione; b) in qualità di "funzionario delegato alla spesa" a gestire i fondi a lui pervenuti con la diligenza del buon padre di famiglia; c) alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Regionale, che controfirmerà il relativo verbale.

ART. 34 IL DELEGATO PROVINCIALE

34.1 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale su espressa indicazione del Comitato Regionale se costituito (art. 48.1 Statuto Federale) o sentito il Delegato Regionale.

34.2 Sono compiti del Delegato Provinciale: a) contribuire, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti; b) accordarsi con il Comitato/Delegato Regionale, per l'indizione dei Campionati Provinciali sia a carattere promozionale che agonistico delle discipline sportive riconosciute dalla FSSI; c) vigilare per conto del Comitato/Delegato Regionale sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo sul territorio di sua spettanza; d) inviare al Comitato/Delegato Regionale entro il termine del 15 dicembre di ogni anno il Calendario Provinciale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nella stagione sportiva successiva e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso; e) informare tempestivamente il Comitato/Delegato Regionale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia; f) intervenire, nell'interesse della FSSI e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti; g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali; h) predisporre per il Consiglio/Delegato Regionale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta.

34.3 Inoltre, Il Delegato Provinciale è tenuto: a) ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione; b) in qualità di "funzionario delegato alla spesa" a gestire i fondi a lui pervenuti dal Comitato/Delegato Regionale con la diligenza del buon padre di famiglia; c) alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Provinciale, che controfirmerà il relativo verbale.

CAPO 6 APPENDICI AL REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 35 REGOLAMENTO ANTIDOPING

Per quanto concerne il Regolamento Antidoping le NSA (norme sportive antidoping) costituiscono le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, per quanto concerne la suddetta materia.



condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Le NSA trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito internet www.nadoitalia.it.

Le FSN, DSA, EPS ricadono nella giurisdizione della NADO ITALIA e sono tenute a rispettare le disposizioni previste nelle NSA e collaborare con NADO ITALIA nell'attuazione del programma antidoping.



INDICE ANALITICO

- ART. 1 FONTI NORMATIVE pag. 1
- ART. 2 STAGIONE SPORTIVA pag. 1 CAPO 1 GLI AFFILIATI
- ART. 3 AFFILIAZIONI pag. 1
- ART. 4 PRIMA AFFILIAZIONE pag. 1
- ART. 5 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (RIAFFILIAZIONE) pag. 2
- ART. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE DEGLI AFFILIATI pag. 3
- ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' AFFILIATO pag. 3
- ART. 8 FUSIONE TRA AFFILIATI pag. 3
- ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FSSI pag. 4
- ART. 10 DOVERI DELLE SOCIETA' pag. 4 CAPO 2 I TESSERATI
- ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI pag. 5
- ART. 12 VINCOLO SOCIALE pag. 5
- ART. 13 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO pag. 6
- ART. 14 PRIMO TESSERAMENTO pag. 6
- ART. 15 RINNOVO DEL TESSERAMENTO pag. 6
- ART. 16 TESSERA FEDERALE pag. 6
- ART. 17 TESSERAMENTO ATLETI pag. 6
- ART. 18 TESSERATI FEDERALI pag. 7
- ART. 19 TESSERAMENTO STRANIERI COMUNITARI pag. 8
- ART. 20 TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARI pag. 9
- ART. 21 TRASFERIMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO pag. 9
- ART. 22 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI pag. 10 CAPO 3 LE ASSEMBLEE GENERALI
- ART. 23 COMMISSIONE VERIFICA POTERI pag. 11
- ART. 24 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE pag. 11
- ART. 25 MOZIONI ED EMENDAMENTI pag. 11
- ART. 26 VOTAZIONI pag. 11 CAPO 4 PROCEDURE DI ELEZIONE
- ART. 27 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI pag. 12
- ART. 28 ELEZIONI pag. 13



ART. 29 IL CONSIGLIO FEDERALE pag. 13 CAPO 5 FUNZIONAMENTO ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

ART. 30 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA pag. 14

ART. 31 LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI pag. 14

ART. 32 I CONSIGLI REGIONALI/PROVINCIALI pag. 15

ART. 33 IL DELEGATO REGIONALE pag. 15

ART. 34 IL DELEGATO PROVINCIALE pag. 15

ART.35 APPENDICE AL REGOLAMENTO ORGANICO pag.15 CAPO 6 APPENDICI AL REGOLAMENTO ORGANICO

